



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per la Calabria*



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. MOSCATO"

P.zza S. Francesco di Sales,4 - 89031 Gallina di Reggio Calabria

☎ 0965/682157-📠 0965/682157

e-mail: rcic80700g@istruzione.it – e-mail certificata: rcic80700g@pec.istruzione.it

C.F. n. 92031300806 - C.M. RCIC80700G

e-mail e-mail www.icmoscato.edu.it



AI DSGA

Al Personale Docente

e ATA

Sito Web

Circolare n. 69

Oggetto: ASSENZE PER MALATTIA: Modalità di fruizione e accertamento medico-legale.

Con la presente si intende richiamare all'attenzione del personale la disciplina afferente le modalità di fruizione delle assenze di malattia. A tal proposito giova rammentare quanto segue:

- nel caso in cui il dipendente malato, durante la malattia, dimori in luogo diverso da quello dichiarato all'Amministrazione deve darne comunicazione preventiva, precisando il recapito dove può essere reperito;
- nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che a richiesta dell'Amministrazione devono essere documentati), è tenuto a darne preventiva comunicazione all' Amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità.

Si ritiene opportuno osservare che la materia oggetto della presente è disciplinata dall'art. 17 - assenze per malattia - CCNL comparto scuola 2006/09 e dall'art. 5, comma 14, della legge n. 638/1983, nonché dalla Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 - Direttiva recante principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare il succitato art. 17 pone a carico del dipendente assente i seguenti obblighi:

- comunicare l'assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso di prosecuzione dell'assenza;
- farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione durante le fasce orarie di reperibilità;
- garantire la reperibilità al domicilio anche in presenza di autorizzazione del medico curante ad uscire;
- dare immediata comunicazione all'amministrazione indicando una diversa fascia oraria di reperibilità, nel caso il dipendente, per giustificati e documentati motivi o per effettuare visite mediche, debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce orarie.

Si chiarisce al riguardo che il dipendente autorizzato dal medico curante ad uscire a tenuto, comunque, a farsi trovare nel domicilio comunicato nelle seguenti fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Come indicato dalla Corte di Cassazione (Sentenza del 14/5/97), nell'adempiere a tali obblighi, il comportamento del dipendente deve essere improntato al rispetto del dovere di diligenza, che consiste nel

- comunicare tempestivamente l'assenza;
- consentire l'effettuazione della visita di controllo;
- garantire la reperibilità al domicilio.

La reperibilità al domicilio è effettiva solo se il dipendente ha consentito sia l'accesso immediato nella propria abitazione, sia l'effettuazione della visita di controllo, senza addurre pretesti vari sulla eventuale mancata reperibilità. (a titolo esemplificativo: mancanza cassetta delle lettere, mal funzionamento del campanello, mancato riscontro dell'invito lasciato dal medico fiscale per effettuare la visita ambulatoriale

etc...). E' obbligo del dipendente, comunicare all'amministrazione il preciso indirizzo e numero civico e tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento, con successo, della visita fiscale.

Così anche nella comunicazione dell'assenza il dipendente non può ritenere di aver assolto il proprio obbligo comunicando solo l'impedimento, ma il dovere di diligenza implica che venga data comunicazione anche della durata dell'assenza.

Il dovere di diligenza impone inoltre al dipendente un comportamento collaborativo, per cui, non appena egli viene a conoscenza della prognosi lavorativa deve darne immediata comunicazione con il mezzo più rapido a sua disposizione.

Nei caso in cui il dipendente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l'invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo.

E' questo un adempimento dal quale il dipendente non può esimersi se non vuole incorrere nelle conseguenze previste per i casi di assenza arbitraria cui va ricondotta l'ipotesi del mancato accertamento fiscale per fatto imputabile allo stesso dipendente.

A questo proposito va chiarito che l'obbligo di giustificare l'assenza al domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il dipendente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.

In casi di inadempienza a tali obblighi, le sanzioni alle quali si incorre, sono disciplinate dal Di. 12.9.1983 n. 463 convertito con modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638, che all'art. 5, comma 14 dispone una sanzione della perdita del trattamento economico.

La suddetta sanzione non è applicabile nei casi in cui l'assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi, che il dipendente ha l'obbligo di documentare e, se non oggettivi, rimessi alla valutazione dell'ufficio.

Per completezza del quadro normativo di riferimento si richiama l'attenzione su quanto disposto dalla Direttiva n. 8 del 6/12/2007 della Funzione Pubblica recante Principi di valutazione dei comportamenti nelle Pubbliche Amministrazioni in tema di controllo sulle assenze per malattia e successive integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serafina Corrado

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93